

Vieni all'INAS per...

- Domande di pensione
- Verifica dei contributi
- Domanda indennizzo commercianti
- Domanda di pensione lavori usuranti

INAS CISL ti aiuta in modo veloce, professionale e gratuito.





www.inas.it



Lacidiano della Cisl

Direttore responsabile: Raffaella Vitulano

Reg. Trib. Roma n. 569/48

Proprietà - Conquiste del Lavoro S.r.l.

Una copia - Euro 0,41

Arretrata - Euro 0,82.

Abbonamento annuale Euro 103,30;

Iscritti alla Cisl - Euro 41,50.

Abbonamento estero - Euro 155,00.

Abbonamento comprensivo di

"Inas Tutela" - maggiorazione di Euro 2

INAS TUTELA

Direzione e Redazione: *V.le Regina Margherita*, 83/d - 00198 Roma Tel. 06 84438602 - Fax 06 84438603

Stampa: PIRAMIDE Comunication - Roma Progetto grafico: Eurografica 2 Srl



Anno 66 n. 74 - Lunedì 31 marzo 2014



Pensioni & co.: ecco le novità

DECRETO DI ARMONIZZAZIONE DELLE PENSIONI

A gennaio del 2014 è entrato in vigore il decreto di armonizzazione delle pensioni, come previsto dalla riforma Monti.

Sono state così introdotte le disposizioni volte ad armonizzare i requisiti di accesso alla pensione per:

- iscritti all'ex-Enpals;
- lavoratori marittimi;
- spedizionieri doganali;
- lavoratori poligrafici;
- personale viaggiante addetto ai servizi di trasporto pubblico;
- iscritti al Fondo Volo;
- lavoratori che perdono il titolo abilitante.

In sostanza, per tutte queste categorie, è stato stabilito - a partire dal 2014 - un incremento dei requisiti che occorrono per accedere alla pensione.

Questo decreto costituisce soltanto una prima applicazione delle disposizioni del cosiddetto "Salva Italia": non sono ancora compresi altri settori, appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, anch'essi interessati dal processo di armonizzazione ai requisiti di accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.



Per tutte le categorie di lavoratori interessate, viene stabilito inoltre che:

- in caso di maturazione di tutti i requisiti per l'accesso a pensione entro il 31 dicembre 2013, si mantiene il diritto al conseguimento della pensione secondo la normativa previgente;
- in favore di coloro che maturano i diversi requisiti indicati nel decreto, a partire dal 1° gennaio 2014, non si applicano le decorrenze "mobili" della pensione, introdotte dalla legge n.122/10;
- la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita si applica a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento di armonizzazione, nonché al requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione, indipendentemente dall'età anagrafica.

Il decreto chiarisce, infine, che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, anche se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data, in favore dei soggetti individuati dal decreto stesso e oggetto dell'armonizzazione (esclusi quelli che perdono il titolo abilitante), purché in possesso di determinate condizioni, che ricalcano in parte quelle stabilite dalla norma di salvaguardia del "Salva Italia": percezione di indennità di mobilità, autorizzazione ai versamenti volontari, incentivo all'esodo, ecc...

Nelle tabelle che seguono, riportiamo i nuovi requisiti pensionistici, richiesti per alcune delle categorie dei lavoratori interessati alle disposizioni del decreto di armonizzazione.

Pensionamento anticipato lavoratori poligrafici		
Data di maturazione dei requisiti Requisiti		
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	35 anni di contributi *	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	36 anni di contributi *	
Dal 1° gennaio 2018	37 anni di contributi *	

^{*}con adeguamento alla speranza di vita

Pensione di vecchiala anticipata per lavoratori marittimi		
Data di maturazione dei requisiti	Requisiti	
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	56 anni di età * 20 di contributi, di cui almeno 10 di servizio di macchina o di stazione telegrafica	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	57 anni di età * 20 di contributi, di cui almeno 10 di servizio di macchina o di stazione telegrafica	
Dal 1° gennaio 2018	58 anni di età * 20 di contributi, di cui almeno 10 di servizio di macchina o di stazione telegrafica	

Ex Enpals - pensione di vecchiaia per il gruppo ballo		
Data di maturazione dei requisiti	Requisito anagrafico uomini e donne	
Dal 1° gennaio 2014	46 anni di età (con adeguamento alla speranza di vita)	

Ex Enpals - pensione di vecchiaia per il gruppo attori			
Data di maturazione dei requisiti	Requisito anagrafico donne	Requisito anagrafico uomini	
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	60 anni di età *	64 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	61 anni di età *	64 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019	62 anni di età *	64 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021	63 anni di età *	64 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2022	64 anni di età *	64 anni di età *	

^{*}con adeguamento alla speranza di vita

Ex Enpals - pensione di vecchiaia gruppo canto			
Data di maturazione dei requisiti	Requisito anagrafico donne	Requisito anagrafico uomini	
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	57 anni di età *	61 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	58 anni di età *	61 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019	59 anni di età *	61 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021	60 anni di età *	61 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2022	61 anni di età *	61 anni di età *	

^{*}con adeguamento alla speranza di vita

Ex Enpals - pensione di vecchiaia per sportivi professionisti			
Data di maturazione dei requisiti	Requisito anagrafico donne	Requisito anagrafico uomini	
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	49 anni di età *	53 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	50 anni di età *	53 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019	51 anni di età *	53 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021	52 anni di età *	53 anni di età *	
Dal 1° gennaio 2022	53 anni di età *	53 anni di età *	

^{*}con adeguamento alla speranza di vita

INDENNIZZO COMMERCIANTI: RIAPERTI I TERMINI

L'Inps ha recentemente pubblicato la modulistica, necessaria a chiedere la concessione dell'indennizzo in favore dei commercianti, nonché quella che potrà essere utilizzata da chi ne era già titolare per ottenere la proroga dell'indennizzo stesso.

La legge di stabilità per il 2014 ha infatti previsto la riapertura dei termini riguardanti la concessione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale. I requisiti devono essere maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2017. Il versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva a carico degli iscritti alla gestione commercianti, necessaria al finanziamento dell'indennizzo, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

È stato inoltre stabilito che gli indennizzi in pagamento alla data del 31 dicembre 2011 possono essere prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purché i titolari della prestazione siano in possesso, nel mese di compimento

dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo, richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Le sedi del patronato Inas sono a disposizione per la compilazione e l'invio all'Inps delle domande.

USURANTI: LA DOMANDA PER IL 2014

L'Inps ha recentemente riepilogato le modalità di concessione del riconoscimento del beneficio per lavoro usurante, ricordando la necessità di presentare la domanda entro il 1° marzo per coloro che perfezionano i requisiti pensionistici nell'anno 2014 e precisando quali siano i requisiti agevolati da maturare per ottenere il riconoscimento del beneficio in argomento, in relazione alle diverse tipologie di lavoratori.

Infatti - a partire dal 2012 - la domanda deve essere presentata entro il 1° marzo dell'anno in cui vengono maturati i previsti requisiti agevolati, con i quali il lavoratore interessato può accedere alla pensione di anzianità.

I requisiti richiesti attualmente sono i seguenti:

Data di	Requisiti generalità	Requisiti lavoratori	Requisiti lavoratori
maturazione dei	lavoratori addetti ad	turni notturni:	turni notturni:
requisiti agevolati	attività usuranti	da 64 a 71 per anno	da 72 a 77 per anno
	dipendenti: 61 anni e quota 97	dipendenti : 63 anni e quota 99	dipendenti : 62 anni e quota 98
	+ 3 mesi di adeguamento alla	+ 3 mesi di adeguamento alla	+ 3 mesi di adeguamento alla
	speranza di vita	speranza di vita	speranza di vita
Dal 1° gennaio 2013	autonomi: 62 anni e quota 98 + 3 mesi di adeguamento alla speranza di vita	autonomi: 64 anni e quota 100 + 3 mesi di adeguamento alla speranza di vita	autonomi: 63 anni e quota 99 + 3 mesi di adeguamento alla speranza di vita
	35 anni di contributi	35 anni di contributi	35 anni di contributi

requisiti agevolati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, la scadenza per la presentazione della relativa domanda era fissata al 1° marzo 2014.

L'eventuale presentazione della domanda oltre tale termine, comunque, non determina la perdita del diritto al riconoscimento del beneficio, ma soltanto lo spostamento della decorrenza della pensione.

Pertanto, il differimento della decorrenza pensionistica sarà pari a:

- 1 mese, in caso di un ritardo nella presentazione della domanda compreso in 1 mese;
- 2 mesi, in caso di un ritardo nella presentazione della domanda compreso tra 1 e 2 mesi;
- 3 mesi, in caso di un ritardo nella presentazione della domanda superiore a 3 mesi.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere corredata dalla necessaria documentazione minima, che deve risalire all'epoca in cui è stata svolta l'attività usurante.

Alcune precisazioni sull'argomento:

- i requisiti agevolati sono soggetti, a partire dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento relativo all'aumento della speranza di vita;
- i lavoratori che accedono al pensionamento in base ai benefici per lavoro usurante, avranno la pensione liquidata con le cosiddette "finestre mobili". Ciò significa che la pensione sarà liquidata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti agevolati se a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, o dopo 18 mesi se a carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi;
- anche le domande degli iscritti ai soppressi Inpdap ed Enpals devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica. In merito agli iscritti all'ex Inpdap, gli enti datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'Ufficio I Pensioni, della Direzione centrale Previdenza. la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio.

Questo significa che, per coloro che maturano i zo da parte di lavoratori, che maturino i richiesti requisiti agevolati successivamente alla data della domanda (ma comunque entro il 31 dicembre del 2014), saranno accolte dall'istituto con riserva, in quanto l'accoglimento è subordinato all'effettivo perfezionamento dei requisiti medesimi.

> Entro il 30 ottobre 2014, l'Inps invierà un'apposita comunicazione ai soggetti interessati, con la quale il lavoratore sarà informato:

- dell'accoglimento della domanda, con indicazione della prima finestra utile, qualora sia stato verificato il possesso dei requisiti agevolati e sia stata accertata la necessaria copertura finanzia-
- dell'accertamento del possesso dei requisiti agevolati e del differimento della decorrenza della pensione, a causa dell'insufficiente copertura finanziaria. In tale situazione, l'istituto provvederà a comunicare successivamente la data di accesso al pensionamento, una volta completato il previsto monitoraggio;
- del rigetto della domanda, per mancanza del possesso dei requisiti.

Una volta in possesso della comunicazione di riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato potrà accedere al pensionamento anticipato, naturalmente dietro presentazione della relativa domanda di pensione, per la quale è possibile richiedere l'assistenza del patronato Inas.

EX ENPALS: ESTRATTO CONTO UNIFICATO

L'Inps ha completato l'integrazione dell'estratto conto degli iscritti all'ex Enpals: tale modalità consente anche di effettuare on line segnalazioni/variazioni contributive.

Per scaricare il documento si dovrà quindi seguire il percorso telematico, già utilizzato per gli iscritti all'Ago dell'Inps.

Quindi, per i soggetti iscritti, oltre che all'ex Enpals, anche alle altre gestioni Ago (Fondo pensione lavoratori dipendenti, gestioni autonome, gestione separata), ora è disponibile un unico estratto contributivo, suddiviso in più sezioni.

La sezione relativa alla posizione assicurativa ex Enpals ricalca il vecchio estratto Enpals: la contri-Le domande presentate entro il 1° mar- buzione è indicata in giornate e sono riportati sia

il gruppo di appartenenza che la qualifica del lavoratore, utili ad individuare l'annualità contributiva prevista per ciascun raggruppamento, nonché per verificare l'appartenenza alle categorie che possono accedere alle prestazioni pensionistiche specifiche.

GESTIONE SEPARATA: ALIOUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2014

L'Inps ha recentemente comunicato la misura delle aliquote contributive per il 2014 per i soggetti iscritti alla gestione separata Inps. La legge di stabilità per il 2014 ha infatti modificato le aliquote come

- per i soggetti iscritti alla suddetta gestione, già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva per l'anno 2014 è elevata al 22%;
- per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, l'aliquota contributiva rimane fissata, per il 2014, al 27%.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata - vale a dire, tutti gli iscritti a detta gestione diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (committente) - viene invece applicata, per il 2014, l'aliquota del 28%.

È confermato - come per gli anni precedenti - nei confronti degli iscritti non pensionati o che non risultino già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie, anche il versamento di un'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni di maternità, degli assegni per il nucleo familiare, e per la tutela relativa alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale (dal 2007 tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%).

Si ricorda che la ripartizione dell'onere contributivo tra committente e collaboratore è fissata nella misura, rispettivamente, di 2/3 a carico del primo e di 1/3 a carico del collaboratore. Per gli associati in partecipazione la ripartizione è suddivisa per il 55% sull'associante e per il restante 45% sull'associato.

Nei suddetti casi, il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla gestione separata, invece, l'onere contributivo è tutto a carico degli stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per tutti gli iscritti alla gestione separata il contributo è dovuto nei limiti del massimale di reddito previsto dalla legge n.335/95 ed è pari a 100.123,00 € per il 2014.

Il minimale di reddito 2014 per l'accredito dei contributi, invece, è pari a 15.516,00 €.

NOVITÀ: DA MAGGIO DOMANDA ON LINE ANCHE PER I RATEI NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI

L'Inps ha aggiornato la procedura online per le domande di pensione per consentire, a partire dal 7 febbraio scorso, l'invio telematico delle richieste di rate maturate e non riscosse a favore degli eredi dei pensionati deceduti, titolari di pensioni liquidate nelle gestioni del settore privato.

Dal 31 maggio prossimo, le suddette domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

L'invio può avvenire attraverso:

- il portale web dell'istituto, direttamente da parte del cittadino tramite pin;
- i consueti servizi telematici, da parte dei patronati e degli altri intermediari dell'istituto.

Le domande devono essere corredate da eventuali deleghe alla riscossione a favore di altri soggetti, nonché dalla copia del testamento, se viene dichiarata tale circostanza.